



**FUNZIONI LOCALI
E POLIZIE LOCALI**

Collegio di Presidenza Nazionale

email: cse.flpl@cse.cc - PEC: cse.flpl@csepec.it

sito internet: www.cse.cc - tel. 06/42010899 - 06/42000358

sede: via Aniene, 14 – 00198 Roma

Notizie Utili 26

Per quali finalità, con quali motivazioni ed entro quali limiti gli Enti possono conferire risorse al Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato ai sensi delle disposizioni dell'art. 57, comma 2, lett. e) del CCNL 17/12/2020 relativo all'Area delle Funzioni locali?

In relazione alla tematica in oggetto si ritiene preliminarmente necessario rammentare che, in base al disposto dell'art. 46, comma 1, dlgs 165/2001 e smi, l'attività di assistenza alle Amministrazioni della scrivente Agenzia è limitata, per quanto qui ne occupa, alla formulazione di orientamenti per la uniforme applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro di cui essa è parte stipulante e non può quindi estendersi all'interpretazione di disposizioni legislative o regolamentari, né può consistere in valutazioni sui contenuti della contrattazione integrativa già definita dall'Ente, o in indicazioni puntuali su questioni di valenza non generale, oppure in indicazioni operative per l'attività di gestione che, in quanto espressione del potere organizzativo e direttivo datoriale, costituisce esclusiva prerogativa dell'Ente.

Tanto premesso, per quanto di competenza, la scrivente Agenzia precisa quanto segue.

Ai sensi dell'art. 57, comma 1, del CCNL 17.12.2020, dall'anno 2021 *“gli enti costituiscono annualmente un Fondo destinato alla retribuzione di posizione ed alla retribuzione di risultato delle posizioni dirigenziali previste nelle rispettive strutture organizzative, entro i limiti finanziari previsti dalla vigente normativa in materia”*.

Il comma 2 del citato art. 57, con le lettere da a) ad e), reca l'elenco delle risorse che costituiscono il Fondo di cui al comma 1, risorse conferibili al Fondo medesimo sempre nei limiti finanziari di cui al comma 1.

In particolare la lett. e) del comma 2 dispone che possono essere conferite al Fondo di cui al comma 1 le *“risorse autonomamente stanziare dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti di cui al comma 1 oltreché nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili”*.

La norma contrattuale testé citata, non ha individuato un catalogo delle *“scelte organizzative e gestionali”* rilevanti ai propri scopi, al fine di affidare alle autonome e responsabili scelte degli Enti un adeguato ventaglio di possibilità e di opzioni, collegate ad esempio alle maggiori responsabilità connesse a determinate funzioni, all'interno delle rispettive cornici ordinamentali, nella prospettiva del riconoscimento di una maggiore autonomia gestionale e della semplificazione amministrativa della gestione dei fondi.

Si rileva, anzitutto, che la norma in esame dispone quale presupposto per la sua applicazione che vi sia capacità nel bilancio e quale limite per il dimensionamento della quantità di risorse conferibili al Fondo quello previsto dal comma 1 e che essa richiede, inoltre, il rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile di riferimento.

Nell'applicazione della norma in esame sarà cura degli Enti indicare, nella relazione tecnica ed illustrativa relativa all'Ipotesi di Contratto Integrativo sottoscritta, le ragioni che sono alla base della decisione di incrementare le risorse.

In coerenza con il carattere flessibile della disposizione in esame, si deve infatti ritenere che la stessa consenta agli Enti adeguati margini di autonoma valutazione delle proprie scelte organizzative e gestionali, nel rispetto di criteri di ragionevolezza.

Si deve altresì ritenere che, nell'ambito delle risorse di cui alla norma in esame possano essere ricomprese anche quelle già destinate ai sensi dell'art. 26, commi 2 e 3 del CCNL 23/12/1999, ove continuano a sussistere le ragioni che indussero a prevederle.

Si deve, infine, precisare che proprio in virtù del carattere flessibile della disposizione in esame, gli Enti potranno operare, nel tempo, sempre nel rispetto del limite di cui al comma 1, riduzioni o incrementi delle





risorse in precedenza destinate al Fondo ai sensi della citata lett. e), in relazione all'evolversi delle dinamiche delle scelte organizzative e gestionali che sono sottese all'inserimento delle suddette risorse.

Sulla base delle suesposte indicazioni interpretative gli Enti, nell'esercizio della propria responsabilità datoriale, potranno orientare le proprie autonome determinazioni attuative della norma.

Se nel corso dell'elezione di una RSU con 3 componenti si assegnano solo 2 seggi, la RSU può considerarsi validamente costituita?

Nella circolare Aran n. 1 del 2018, pubblicata in occasione delle elezioni RSU tenutesi ad aprile del medesimo anno, al paragrafo 13 (terz'ultimo capoverso), veniva chiarito che nel caso in cui non fosse stata possibile l'attribuzione di tutti i seggi per mancanza di candidati (es. una lista ha presentato un solo candidato ma ha ottenuto due seggi), era esclusa la possibilità di assegnazione del seggio rimasto vacante ad un candidato di altra lista. Di conseguenza, laddove per via di tale impossibilità di assegnazione del seggio la RSU non fosse risultata composta dal numero di componenti minimi (n. 3) previsti per la sua valida costituzione le elezioni dovevano essere ripetute riattivando l'intera procedura. Pertanto, nel caso di elezione di due soli componenti della RSU, la stessa non sarà validamente costituita, con la conseguenza che l'amministrazione dovrà invitare le organizzazioni rappresentative del comparto di riferimento ad indire nuove elezioni.

Sezione regionale controllo Emilia Romagna deliberazione n.94/2021 Enti Locali – Mancata costituzione fondo - Risorse rientrano nella disponibilità dell'Ente

I magistrati contabili riguardo la possibilità di erogare, quale salario accessorio al personale dipendente non dirigente, gli stanziamenti generalmente destinati a specifiche progettualità, allorché non siano stati destinati tempestivamente adottati i presupposti documenti programmatori, evidenziano che "qualora non sia stato costituito il fondo risorse decentrate nell'esercizio di riferimento, né sia stata perfezionata la contrattazione integrativa per il riparto del salario accessorio, deve ritenersi che vengono a mancare i presupposti minimi per il riconoscimento, al personale dell'ente, degli emolumenti, come tali di natura variabile, destinati a remunerare specifiche progettualità".

Totalizzazione: la pensione si calcola con il metodo retributivo o con quello contributivo?

Al fine di ottenere il calcolo del trattamento pro quota secondo il sistema retributivo o misto, il lavoratore deve risultare iscritto alla gestione prima del 1996 ed avere già maturato nella gestione lavoratori dipendenti i requisiti minimi per conseguire il diritto ad un'autonoma pensione di vecchiaia; diversamente, il trattamento complessivo verrà calcolato con il metodo contributivo. (Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza n. 18616/21; depositata il 30 giugno) Tanto ha affermato la Corte di Cassazione nell'articolata e complessa ordinanza in esame (n. 18616/21, depositata il 30 giugno)

COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 7/E del 25 giugno 2021 fornisce una trattazione sistematica delle disposizioni normative e delle indicazioni di prassi riguardanti ritenute, oneri detraibili, deducibili e crediti di imposta, anche sotto il profilo degli obblighi di produzione documentale da parte del contribuente al Centro di assistenza fiscale (CAF) o al professionista abilitato e di conservazione da parte di questi ultimi per la successiva produzione all'Amministrazione finanziaria.

Il Coordinamento Nazionale